

**ILL.MO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
ricorso ex art. 414 cpc**

contenente domanda cautelare urgente ex art. 700 cpc

PER

VASIRANI ALESSANDRO nato a Reggio Emilia il 6 maggio 1979 [REDACTED]
[REDACTED] c.f. VSR LSN 79 E 06 H223N ed elettivamente
domiciliato ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per
comunicazioni al n. di fax. 0594390106 pec
alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

CONTRO

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA oggi MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro
L.R. pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in
Bologna, via Guido Reni 4 PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

fatto

- 1) con ordinanza del 10.7.2020 registrata al n. 60 del registro decreti, denominata "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" (**doc. 1**) il Ministro dell'Istruzione introduceva il nuovo strumento delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) destinato a disciplinare il conferimento degli incarichi di supplenza nelle scuole;



- 2) tale ordinanza all'art. 7) prevede, nel dettaglio, la procedura di inoltro della domanda d'inserimento nelle graduatorie per gli aspiranti supplenti interessati;
- 3) come disciplinato dalla norma, la procedura d'inoltro deve essere esclusivamente in modalità telematica e contenere, tramite autocertificazione, tutti gli elementi specificati nel comma 4 del predetto art. 7;
- 4) come si può leggere nell'O.M. la domanda è unica per le varie graduatorie, in relazione alle quali l'istante è in possesso dei relativi titoli;
- 5) l'istante presentava nei termini la propria domanda per via telematica regolarmente protocollata ed acquisita dal sistema informatico come visibile dalla stessa domanda allegata **(doc. 2)** per le seguenti GPS per la provincia di Reggio Emilia, per le quali possiede i titoli di abilitazione, ai sensi del DM 274/2017 all. "A" **(doc.3)** per la classe d'insegnamento **A042** ;
- 6) infatti, il ricorrente possiede un diploma di laurea magistrale in "Ingegneria Industriale" rilasciato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) in data 7 maggio 2010 **(doc. 4)**
- 7) allegava altresì alla domanda autocertificazione degli esami sostenuti **(doc. 5)**
- 8) allegava altresì autocertificazione superamento esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere **(doc. 6)**



9) ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso A042, infatti, con Decreto interministeriale 5 maggio 2004 (doc. 7) il diploma di laurea magistrale in "ingegneria industriale", è stato decretato equipollente al diploma di laurea in "ingegneria meccanica" il quale a sua volta indicato titolo per l'insegnamento della classe di concorso A042 dal DM 274/2017 e relativo allegato A (doc. 8)

10) successivamente, in quanto *"inserito nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in posizione di graduatoria 7 con punteggio 69 in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE - (A042)"* al ricorrente veniva sottoposta dal Dirigente Scolastico dell' IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI "LUIGI EINAUDI" proposta di assunzione prot. n. 7819 in data 21/99/2929, accettata dall'interessato, con conseguente stipula di contratto Prot. n. 6172 data, 22/09/2020 a tempo determinato *per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE su cattedra INTERNO, con decorrenza dal 22/09/2020 e cessazione al 31/8/2021, per n. 18 ore settimanali di lezione, tutto come da contratto di lavoro che si allega (doc. 9)*

11) in conformità a quanto prevede l'O.M. n. 60 di introduzione delle GPS, all'atto del primo incarico di cui sopra la Scuola provvedeva a svolgere i controlli sui titoli e sul conseguente punteggio in base al quale il ricorrente era inserito in graduatoria;

12) in seguito a tali controlli la posizione del ricorrente veniva convalidata, sia per quanto riguarda i titoli di studio che per quanto



riguarda i titoli di servizio, con decreto 11874 del 16.11.2021 emesso dal Dirigente Scolastico **(doc. 10)**

- 13) il ricorrente portava così regolarmente a termine l'incarico di cui sopra relativo all' A.S. 2020/2021;
- 14) per il successivo anno scolastico 2021/2022 al ricorrente veniva così prospettato analogo incarico annuale, con formula pressochè identica e contenuto sovrapponibile, sempre presso il medesimo Istituto e sempre per l'insegnamento della medesima materia afferente alla medesima classe di concorso *per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE su cattedra INTERNO, con decorrenza dal 6/09/2021 e cessazione al 31/8/2022, per n. 18 ore settimanali di lezione*, tutto come da contratto di lavoro che si allega **(doc. 11)**
- 15) **in corso di rapporto, però, inspiegabilmente, l' USP segnalava all'Istituto in questione la mancanza del titolo per l'insegnamento, come da comunicazione via mail il cui testo si riporta appresso per praticità:**

come anticipato telefonicamente al D.S.GA.,

si segnala la mancanza del titolo di accesso all'insegnamento per la classe di concorso A042 del docente Vasirani Alessandro, poiché possiede una laurea vecchio ordinamento in ingegneria industriale.

Il Decreto Interministeriale del 09.07.2009, che dispone l'equiparazione dei diplomi di laurea vecchio ordinamento alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali, è applicabile esclusivamente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi (art. I). Le G.P.S. non possono qualificarsi come tali mancando requisiti essenziali quali un bando di concorso, una commissione giudicatrice ecc..



AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimenti si renda necessario.

Cordialmente

Doù.ssa Marina Duscio

Funzionario amminisrdvo, giuridico e contabile

Ufficio — Ambito Territoriale di Reggio Emilia

(doc. 12)

16) a seguito di tale segnalazione, inopinatamente, il Dirigente Scolastico procedeva ad adottare "a cascata" una serie di provvedimenti che procedevano dall'esito "negativo" della verifica dei titoli e del punteggio, alla proposta di esclusione dalle GPS, alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro in essere, tutto come ai documenti **13), 14), 15) 16)** che si allegano ed al cui contenuto si rimanda interamente;

17) per praticità di lettura, si riporta appresso il testo del provvedimento del Dirigente Scolastico di cui al **doc. 15)**:

Correggio,03/03/2022

Oggetto: Risoluzione anticipata rapporto di lavoro a tempo determinato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in data 06/09/2021 per la classe di concorso A042 prot.8691 con VASIRANI ALESSANDRO, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado pe n.18 ore settimanali di lezione, con decorrenza 06/09/2021 fino al 31/08/2021.

VISTA la disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio XI- Ambito Territoriale di Reggio Emilia con la quale l'aspirante VASIRANI ALESSANDRO è escluso per l'a.s. 2020/22, dalla graduatoria A042 di III fascia

VISTA la propria nota prot.n. 2527 del 03/03/2022 con la quale veniva comunicato all'interessato e all'URS Ambito territoriale per la provincia di



AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

Reggio Emilia l'esito delle operazioni di verifica e controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda d'inserimento nella GPS (mancanza del requisito del titolo di accesso)

RITENUTO conseguentemente di provvedere alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro individuale, considerate le assenze e le ferie maturate e fruito, a far tempo dal 03/03/2022 (ultimo giorno di servizio da retribuire 03/03/2022) e alla regolazione del servizio prestato presso l'Istituto.

DECRETA

Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato di cui in premessa con VASIRANI ALESSANDRO C.F. VSRLSN79E06H223N nato il 06/05/1979 a Reggio Emilia cessa di produrre i suoi effetti a far data dal 03/03/2022.

Il servizio prestato presso l'Istituto nell' a.s. 2020/21 dal 22/09/2020 al 31/08/2021 essendo stato prestato senza titolo, sarà computato ai soli effetti economici.

Il servizio prestato presso l'Istituto nell'a.s.2021/22 dal 06/09/2021 al 03/03/2022 essendo stato prestato senza titolo, sarà computato ai soli effetti economici. Lo stesso è comprensivo delle giornate di ferie maturate nel periodo prestato.

Il presente provvedimento è inviato all'interessato e, per competenza ,alla Ragioneria Territoriale dello Stato territoriale di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Cristina Santini

- 18) subito dopo, al docente veniva proposta assunzione tramite MAD (messa a disposizione) ovvero tramite il sistema di assunzioni previsto allorché vengano esaurite le graduatorie per le supplenze;



- 19) le premesse del contratto di assunzione così proposto ricalcano peraltro – incredibilmente e con palese contraddittorietà – le medesime premesse dei contratti stipulati da GPS quanto a tipologia d'insegnamento e classe di concorso, la A042 appunto !
- 20) vale, anche qui, riportare per intero tali premesse per praticità di consultazione:

PREMESSO

che con provvedimento del Dirigente scolastico in data 4/3/2022, il Sig. VASIRANI ALESSANDRO e' stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui al 1° art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, sulla base dei soli titoli professionali, per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso A042;

SI CONVIENE E STIPULA

il presente contratto di lavoro a tempo determinato a seguito di disponibilità del posto dopo il 31 dicembre, in qualità di docente per un posto NORMALE e per l'insegnamento di - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE - (A042) su cattedra INTERNO, con decorrenza dal 04/03/2022 e cessazione al 01/9/ 2022, per n. 18 ore settimanali di lezione presso LUIGI EINAUDI CON SEZ. IND. (RETDe2eeeL), dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 04/03/2022.

(doc. 17)

- 21) a nulla sono valse le – insistenti - iniziative mosse in campo dalla segreteria CISL-Scuola di Reggio Emilia per indurre parte datoriale a rivedere le proprie posizioni;
- 22) in ultimo, in data 22.3.2022 la segreteria della scuola faceva pervenire e-mail a firma dell'addetta, Annarita Sentiero, con la quale veniva ritrasmesso il medesimo decreto 3/3/2022, pur se con la



dicitura “annulla e sostituisce il precedente” (**doc. 18**), e mail girata dal ricorrente alla segreteria CISL-Scuola con l’emblematico quesito “Salve, cosa devo fare ?”

in conclusione, ogni tentativo per indurre parte datoriale a rivedere le proprie – incredibili – quanto illegittime posizioni è risultato inutile e si è oggi costretti ad adire codesto Ill.mo tribunale per tutelare le ragioni del ricorrente per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

L’operato ministeriale è tanto illegittimo, contraddittorio, errato, e, sotto certi aspetti, inspiegabile.

In sostanza, volendo riassumere in estrema sintesi i fatti, parte datoriale:

- a) ha stipulato con il ricorrente tre contratti di supplenza per l’insegnamento della materia relativa alla classe di concorso A042;
- b) relativamente al primo, 22.9.2020 – 31.8.2021, in sede di controllo dei titoli ha decretato l’idoneità del titolo di studio con decreto 11874 del 16.11.2021 emesso dal Dirigente Scolastico (**doc. 10**)
- c) **contraddittoriamente** con quanto sopra ha invece, poi, ritenuto la “*manca*za del requisito del titolo di accesso”, peraltro senza altro specificare, in occasione del secondo contratto, 6.9.2021 – 31.8.2022, adeguandosi all’indicazione del funzionario dell’ USP dott.ssa Martina D’Uscio, che ha suggerito l’esclusione dalle GPS perchè l’equiparazione tra laurea in ingegneria industriale e ingegneria meccanica, quest’ultima titolo idoneo all’insegnamento per la classe di concorso



A042, era decretata a proposito dei soli concorsi pubblici, *mentre le graduatorie GPS non lo sono;*

d) alla risoluzione anticipata del contratto in data 3.3.2022 seguiva però la proposta e la stipula di contratto da MAD nella quale il ricorrente, **ancora contraddittoriamente**, veniva adibito all'insegnamento nella medesima classe di concorso A042 **tuttavia fino solo al 1/6/2022 e non al 31.8.2022.**

Preliminarmente: sulla giurisdizione del G.O.

La presente domanda verte sulla **tutela dei diritti** del ricorrente **compromessi e lesi** dagli illegittimi provvedimenti datoriali di estromissione dalle GPS e dal rapporto di lavoro in essere, incluso il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale estromissione, tra cui la privazione degli effetti giuridici del servizio reso da GPS ciò anche ai fini della dichiarazione dei titoli di servizio in sede di riproposizione della domanda di inserimento per il nuovo bando GPS di imminente edizione.

Il ricorrente chiede pertanto la tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da parte datoriale nell'adozione di provvedimenti nella propria qualità e con i poteri del datore di lavoro privato.

Sulla natura di pubblica selezione delle graduatorie di cui si discute

L'esclusione del ricorrente dalla GPS, e conseguentemente la risoluzione del contratto di lavoro in essere, è stata determinata dall'aver ritenuto *la mancanza del titolo di accesso all'insegnamento per la classe di concorso A042 del docente Vasirani Alessandro, poiché possiede una laurea vecchio ordinamento in ingegneria industriale.*



Il Decreto Interministeriale del 09.07.2009, che dispone l'equiparazione dei diplomi di laurea vecchio ordinamento alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali, è applicabile esclusivamente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi (art. 1). Le G.P.S. non possono qualificarsi come tali mancando requisiti essenziali quali un bando di concorso, una commissione giudicatrice ecc..

(Cfr. Comunicazione USR dott.ssa Duscio, doc. 12)

I presupposti dell'operare del MIUR sono evidentemente errati.

Le graduatorie di cui trattasi sono da ritenersi assimilate alle procedure pubbliche di cui sopra, essendovi viceversa, per riprendere *ex adverso* le erronee affermazioni della dott.ssa Duscio, *un bando, una commissione giudicatrice etc.*, essendo presenti, insomma, tutte le caratteristiche della selezione pubblica all'impiego.

Già la Corte di Cassazione (SSUU n. 21198/2017) aveva marcato la distinzione tra le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di istituto del personale docente, nel senso di escludere, per le prime, l'inerenza delle relative controversie tanto allo svolgimento di attività autoritativa della P.A., quanto a procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, concludendo quindi per la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Di contro, relativamente alle graduatorie di istituto, le SS.UU. erano giunte alla conclusione opposta, rilevando come rispetto ad esse, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale.



La presenza di siffatte caratteristiche, ha quindi portato la Suprema Corte ad affermare, per questo secondo tipo di procedure, che nelle controversie in materia, *“in cui si discute dell’inserimento dei docenti nelle graduatorie d’istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali”*.

Anche il Consiglio di Stato era già pervenuto alla medesima conclusione (C.d.S., VI, 15 febbraio 2012, n. 7773; 24 novembre 2014, n. 5795; 28 gennaio 2016, n. 295; 7 marzo 2017, n. 1214); siffatto convincimento è stato da ultimo ribadito dai Giudici di palazzo Spada con la sentenza 24 maggio 2019 n. 3414, proprio sulla scorta della citata pronuncia della Corte di Cassazione n.21198/2017.

Più recentemente:

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana (sent. 289 del 18.05.2020) cui si rifà TAR Lazio n. 03745-2021 **(doc. 19)**:

Sulla possibilità di sussumere il procedimento inteso a costituire le GPS e le graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 nell’ambito delle “procedure concorsuali pubbliche” citate dalla prefata normativa, il Collegio intende richiamare i precedenti del giudice della giurisdizione resi in tema di graduatorie di istituto (Cass. civ., Sez. Un., ordin. n. 21198/2017), attesa la possibilità di estendere i principi ivi espressi al caso di specie, come peraltro recentemente precisato anche dalla giurisprudenza amministrativa, effettuando una doverosa distinzione tra la giurisdizione in tema di GAE e di graduatorie di istituto (cfr. C.G.A.R.S., sent. nn. 289/2020 e 237/2021).



Ancora più recentemente: **Tribunale di Reggio Emilia sent. 206/2021 dott.ssa Cavallari (doc. 20)**

Non vi è pertanto dubbio che il *thema decidendum* dell'applicabilità o meno delle norme concernenti l'equipollenza dei titoli *de quo* sia quindi risolto in favore dell'applicabilità del DM interministeriale 5 maggio 2004 (doc. 7) con conseguente ritenuta equipollenza del titolo posseduto dal ricorrente alla laurea magistrale in ingegneria meccanica, valevole quindi per l'insegnamento nella classe di concorso A042 ex DM 274-2017.

TUTELA CAUTELARE URGENTE

Tanto premesso in fatto ed in diritto.

Richiamato tutto quanto sopra ai fini della ritenuta sussistenza del **fumus boni juris**.

* *

Quanto al **periculum in mora**

Come da decreto 2/3/2022 (doc. 15) parte datoriale priva il ricorrente degli effetti giuridici dei servizi resi da GPS stabilendo che:

Il servizio prestato presso l'Istituto nell' a.s. 2020/21 dal 22/09/2020 al 31/08/2021 essendo stato prestato senza titolo, sarà computato ai soli effetti economici.

Il servizio prestato presso l'Istituto nell'a.s.2021/22 dal 06/09/2021 al 03/03/2022 essendo stato prestato senza titolo, sarà computato ai soli effetti economici. Lo stesso è comprensivo delle giornate di ferie maturate nel periodo prestato.

Oltre al danno economico derivante dalla minore durata del contratto attuale, sino al 1.6.2022, rispetto a quello originalmente stipulato, **è quindi**



innegabile che i tempi di celebrazione di un giudizio ordinario sono incompatibili con la situazione del ricorrente stante l'imminente scadenza delle graduatorie in argomento ed il conseguente imminente bando per il rinnovo rispetto al quale il ricorrente non potrebbe beneficiare dei titoli di servizio maturati negli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022

Tale pregiudizio determina infatti una perdita di "chance" non riparabile per equivalente nonché produce un "effetto moltiplicatore" di tale deminutio in quanto destinato a ripercuotersi sulle possibilità di impiego relativamente alle successive tornate di incarichi contrattuali e di inserimento nelle successive graduatorie.

In tal senso le analoghe pronunce di accoglimento ove pure è stato dal giudicante ritenuta pacifica la sussistenza del *periculum in mora* nelle del tutto analoghe situazioni.

"...sempre ai fini del requisito dell'urgenza, si ponga pure in luce che come il mancato riconoscimento del diritto alla sottoscrizione dei contratti per cui ha proposto l'odierna azione ex art. 44 del D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 gli determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici (cfr. il verbale di causa).

Vi sono entrambi i presupposti, pertanto, per la concessione del provvedimento di natura cautelare richiesto da parte attorea.

Esclusione da graduatoria - danno e periculum in mora - Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza del 04.03.2011

L'insegnante pretermesso nelle stipulazioni dei contratti di docenza a tempo determinato può vantare il diritto alla tutela urgente, in quanto il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria comporterebbe



AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

automaticamente la perdita del punteggio conseguibile nell'insegnamento, per l'effetto di moltiplicatore che tale "deminutio" acquisterebbe in vista delle successive tornate contrattuali; "deminutio" non riparabile per equivalente.

Tribunale Taranto, 07/02/2002

"sempre ai fini del requisito dell'urgenza, si ponga pure in luce che come il mancato riconoscimento del diritto alla sottoscrizione dei contratti per cui ha proposto l'odierna azione ex art. 44 del D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 gli determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici (cfr. il verbale di causa).

Vi sono entrambi i presupposti, pertanto, per la concessione del provvedimento di natura cautelare richiesto da parte attorea.

Esclusione da graduatoria - danno e periculum in mora - Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza del 04.03.2011

* *

Tanto premesso, l'istante come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

Al tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice unico del Lavoro

AFFINCHE'

Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accolga le seguenti



CONCLUSIONI

in via cautelare

ordinare al convenuto Ministero l'immediato reinserimento del ricorrente nelle graduatorie da cui risulta essere stato illegittimamente escluso;

per l'effetto l'immediato ripristino del rapporto di lavoro anticipatamente receduto dichiarando in ogni caso interamente valido, ai fini sia giuridici che economici, il periodo contrattuale 22.9.2020 – 31.8.2021 e 6.9.2021 – 31.8.2022

ovvero stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

Nel merito:

Previa eventuale integrazione del contraddittorio nella forme ritenute più opportune confermare i provvedimenti già richiesti e resi in sede cautelare e da intendersi quivi richiamati

condannare altresì parte datoriale al risarcimento del danno eventualmente patito, in particolare di cui al lucro cessante derivante dalla minore durata del contratto 4.3.2022 – 1.6.2022 rispetto al contratto 6.9.2021 – 31.8.2022 receduto da parte datoriale di cui in premessa se e ove quest'ultimo non



tempestivamente ripristinato;

Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

IN VIA ISTRUTTORIA

in caso di contestazione della documentazione prodotta, si chiede voler ordinare a parte convenuta l'esibizione della documentazione contestata

si chiede voler disporre l'audizione quali testi/sommari informativi dei seguenti sigg.ri dirigenti sindacali: Leonardi Monica, sulla circostanza di cui ai punti 21) – 22) della narrativa

Si offrono in deposito i documenti citati ed enumerati in premessa :

- doc. 1) m_pi.AOOGABMI.Registro_Decreti_R.0000060.10-07-2020_posti_straordinario
- doc. 2) PR-PRGS-214-alessandro_vasirani-05_08_2020-RE8868713224597116079_pdf
- doc. 3) PR-SNPD-234-alessandro_vasirani-12_08_2021-RE435454813390379445_pdf
- doc. 4) diploma di Laurea
- doc. 5) autocertificazione_esami
- doc. 6) Autocertificazioneabilitazione-superamentoesame
- doc. 7) Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004 - Atti Ministeriali MIUR
- doc. 8) dm 274-2017 e relativo allegato A
- doc. 9) contratto 22.9.2020 - 31.8.2021
- doc. 10) convalida punteggio
- doc. 11) contratto 6.9.2021 - 31.8.2022
- doc. 12) segnalazione provveditorato_esclusione_gps
- doc. 13) esito verifiche e proposta esclusione vasirani
- doc. 14) provvedimenti esclusione_gps e risoluzione anticipata protocollati
- doc. 15) VASIRANI ALESSANDRO decreto risoluzione anticipata
- doc. 16) risoluzione contratto
- doc. 17) contratto da MAD
- doc. 18) ultimi scambi e-mail
- doc. 19) sentenza TAR Lazio n. 03745-2021
- doc. 20) SENTENZA N. 206-2021 con formula esecutiva



AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

Dichiarazione di valore

Ai soli fini dell'esenzione dal contributo unificato si dichiara il valore indeterminato

Modena – Reggio Emilia, li 31 marzo 2022

Avv. Alessandro Ancarani

